



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

L'anno DUEMILADODICI addi VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
TONIDANDEL Gabriele	- Sindaco		
TONIDANDEL Maria Pia	- Vicesindaco		
MATTARELLI Camillo	- Consigliere		
AGOSTINI Guido	- Consigliere		
GIULIANI Maurizio	- Consigliere		
CLEMENTEL Michela	- Consigliere	X	
GIOVANAZ Cornelio	- Consigliere		
GISMONDO Salvatore	- Consigliere		
CLEMENTEL Viviana	- Consigliere		
TONIDANDEL Fabrizio	- Consigliere		
CLEMENTEL Aldo	- Consigliere		
ARMANINI Daria	- Consigliere		
MOTTES Nando	- Consigliere		
AGOSTINI Paolo	- Consigliere		
TASIN Milena	- Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 dd. 20.12.2006 è stato approvato il regolamento comunale per l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in sostituzione dell'allora vigente regolamento per l'applicazione delle tasse rifiuti. Il passaggio dalla tassa alla tariffa aveva permesso di abbandonare un sistema di tassazione fondato quasi esclusivamente sulla superficie dei locali occupati per passare a quello, appunto, definito a tariffa presuntiva, che aveva introdotto nuovi elementi di commisurazione quali il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche ed una serie diversificata di coefficienti per le categorie dei soggetti produttivi (aziende, uffici, servizi, ecc.).

Il termine per l'adozione da parte di tutti i Comuni della T.I.A. nella versione "puntuale" (cioè con il calcolo della tariffa anche in base alla misurazione della quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto da ogni utente) è fissato, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2686/2010, al 1° gennaio 2012.

L'introduzione di tale importante novità e la necessità di effettuare altri aggiornamenti consigliano l'adozione di un nuovo regolamento anziché limitarsi a modifiche dei diversi articoli, che renderebbero lo strumento normativo di più difficile lettura e comprensione.

Allo scopo, utilizzando uno schema già predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, un gruppo di lavoro convocato da A.S.I.A. ha elaborato la proposta agli atti che, a sua volta, pur mantenendo integro gran parte del testo, è stata modificata in alcune parti per renderla più aderente alla realtà di questo Comune e dei Comuni della Comunità della Paganella.

Le principali novità introdotte nel regolamento riguardano:

- all'art. 13, l'abbandono del parametro della superficie ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche, che verrà invece calcolata in proporzione al numero di componenti il nucleo familiare, corretto con il coefficiente di adattamento (Kb) di cui all'allegato 1 - tabella 2 del D.P.R. 159/1999, conformemente a quanto previsto dalla già citata deliberazione n. 2686 della Giunta Provinciale dd. 26 novembre 2010; tale provvedimento, peraltro, concede ai Comuni la facoltà di mantenere, in via alternativa, il parametro della superficie, ma si ritiene di non avvalersi di tale opzione ritenendola obsoleta e non collegata alla produttività di rifiuti delle utenze domestiche;
- all'art. 15, la commisurazione della parte variabile della tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente conferiti da ciascuna utenza e rilevati dagli appositi dispositivi messi a disposizione dal gestore del servizio (A.S.I.A.), quali chiavi elettroniche o microchip sui bidoncini o cassonetti in dotazione a ciascuna utenza, misurazione espressa in volume (litri). Al fine di prevenire eventuali comportamenti elusivi, è prevista annualmente, in sede di approvazione del piano finanziario, la determinazione di un volume minimo di rifiuti, non superiore al 50% dei rifiuti misurati prodotti nell'anno precedente, da addebitare comunque a ciascuna utenza;
- all'art. 16, è stata profondamente revisionata la casistica di agevolazioni previste, eliminando molte fattispecie che non hanno più motivo di esistere con la commisurazione della tariffa variabile alla quantità di rifiuti misurata per ciascuna utenza; è ora prevista solamente la riduzione per il compostaggio della frazione

organica dei rifiuti (umido), in considerazione dell'elevato costo sostenuto per la raccolta e lo smaltimento di questo tipo di rifiuto e del conseguente risparmio che la pratica del compostaggio consente di realizzare. La quantificazione di tale riduzione, che sarà espressa in una percentuale massima del 40% della quota variabile, sarà effettuata annualmente in sede di approvazione del piano finanziario;

- all'art. 18, è prevista la sostituzione del Comune nel pagamento di una parte della quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze domestiche ove siano presenti persone che a causa di invalidità o malattia producano elevate quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannoloni);
- l'art. 20, relativo alla tariffa giornaliera di smaltimento per mercati e manifestazioni, è stato adeguato per tener conto del nuovo sistema di calcolo per la quota variabile, prevedendo una disciplina per eventuali casi in cui risulti difficoltosa la misurazione precisa della superficie occupata;
- all'art. 22, è prevista la possibilità per il gestore di fornire, a domanda individuale dell'utente, servizi a pagamento extra tariffa.

Ravvisata la necessità di adottare un nuovo regolamento allo scopo di introdurre l'applicazione della tariffa puntuale per la commisurazione del corrispettivo dovuto a fronte del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Vista la L.P. 14 aprile 1998 n. 5 e in particolare l'art. 8.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2686/2010.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n. 10, reso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con n. 13 voti favorevoli, n. 1 voti contrari (Daria Armanini) e n. 0 voti astenuti su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica.

DELIBERA

1. **Di approvare** il Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con efficacia dal 1° gennaio 2012, quale risulta dal documento allegato alla presente, che consta di n. 28 articoli.
2. **Di ritenere** soppresso, con decorrenza 1° gennaio 2012, il vigente "*Regolamento comunale per l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani*".
3. **Di dichiarare** il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
4. **Di informare che**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *Gabriele Tonidandel* -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 23.02.2012 al 04.03.2012

li, 22.02.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva il **05 MARZO 2012** ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -